

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2876 del 18/08/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta RECI GENTJAN, insediamento in comune di Fidenza (PR) in via Zani n. 53
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2971 del 18/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 9005 del 25.03.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/4336 del 25.03.2016), presentata dalla società STAZIONE DI SERVIZIO RECI GENTJAN, nella persona del Sig. Gentjan Recì in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Fidenza (PR), in via A. Zani n. 53 – C.A.P. 43036, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell’autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Fidenza con provvedimento n. 15/2012 del 21.03.2012;
- che con invio del SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 14153 del 12.05.2016 (acquisito al prot. Arpae n. PGPR/2016/7399 del 13.05.2016) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. Arpae n. PGPR/2016/6080 del 22.04.2016;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI’:

che, a seguito dell’istruttoria condotta, l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

RILEVATO:

- che l’insediamento per cui è richiesta l’A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque” come area con *“vulnerabilità a sensibilità attenuata”* (Tavv. 6 e 6/A – Carta degli indirizzi ed

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come “Zona di protezione settore B” (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);

- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di “Distributore di carburanti per autotrazione e annesso autolavaggio”, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d’istanza pervenuta;

VISTI i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere da parte di Arpae – SAC di Parma con nota prot. Arpae n. PGPR/2016/9318 del 14.06.2016:

- parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura espresso da EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 4047 del 14.07.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/11669 del 15.07.2016), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 22527 del 25.07.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/12280 del 25.07.2016), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell’istanza di AUA;

DETERMINA

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta STAZIONE DI SERVIZIO RECI GENTJAN, nella persona del Sig. Gentjan Reci in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Fidenza (PR), in via A. Zani n. 53 – C.A.P. 43036 (così come dichiarato dalla Ditta), relativo all'esercizio dell'attività di "Distributore di carburanti per autotrazione e annesso autolavaggio", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 4047 del 14.07.2016 (Allegato 1) e nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 22527 del 25.07.2016 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 22527 del 25.07.2016 (Allegato 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Inoltre su prescrizione del Comune di Fidenza si chiede di verificare la necessità di modificare l'indirizzo dell'impianto, oggi via Zani n. 53, come da parere del Comune di Fidenza prot. n.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

22527 del 25.07.2016 (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza, si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni, fatta salva la necessità di subordinare l'AUA stessa ad una ulteriore verifica sotto il profilo urbanistico ed edilizio a seguito dell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali, come indicato nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 22527 del 25.07.2016 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2). L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza ed EmiliAmbiente S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 12536/2016

IL FUNZIONARIO P.O.
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



emiliAmbiente

Fidenza, 14.07.2016
Prot. n° 4047

suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Spett.le SUAP – Comune di Fidenza
p.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza (PR)

aoopr@cert.arpa.emr.it

p.c. ARPAE - Ufficio SAC

OGGETTO: Rif. SUAP 84/2016 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta "REGI GENTJAN_DISTRIBUTORE CARBURANTI", via Zani n.53, Comune di Fidenza (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 23/06/2016 ns.prot.3634 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

il precedente parere espresso in data 30/06/2011 prot.3277;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (colonna scarico in rete fognaria) per lo scarico originato dall'attività di lavaggio autoveicoli e dalle acque si prima pioggia a servizio dell'area distribuzione carburanti in oggetto, da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di prelievo e controllo sulla linea di scarico a valle dei trattamenti esistenti per i tecnici incaricati dal Gestore addetti ai controlli periodici dello scarico ai fini gestionali e tariffari;
5. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2 ;
6. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



VP



emiliAmbiente

la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Direttore di emiliAmbiente S.p.A.

Dino Pietralunga

UT-Acc\5:\SET FOGN&DEP\GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI\PARERI SCARICHI AUA-AIA\01 - FIDENZA\Pareri in uscita\FID_162_parere AUA-DISTRIBUTORE RECI GENTIAN.DOC

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

ALLEGATO 2



Comune di Fidenza

SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Prot. n. 92527 del 25/07/2016

PEC

Fidenza, 20 luglio 2016

Spett.le

ARPAE

SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPA

Servizio territoriale id Fidenza

EMILIAMBIENTE SPA

Riferimento SUAP: 84/SUAP/2016

Oggetto: SOCIETA' DI SERVIZIO RECJ GENTJAN. DPR 13 MARZO 2013, N. 5. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 25 marzo 2016, prot. n. 8958, alla documentazione a completamento dell'istanza del 6 maggio 2016, prot. n. 13499 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE, con nota del 22 giugno 2016, prot. n. 18539, premesso che:

- la nuova istanza presentata dall'azienda denominata Stazione di servizio Reci Gentjan, con sede legale in via Zani n. 53, per lo stabilimento ubicato medesimo indirizzo, destinato ad impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui domestici, provenienti dai servizi igienici, e industriali provenienti dal dilavamento dei piazzali e dall'autolavaggio, e comprende il titolo abilitativo relativo al rumore, prettamente di competenza comunale;

- l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere;
- in merito alla matrice scarichi, le acque reflue che si originano dall'attività lavaggio automezzi e dalle acque di prima pioggia, sono da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura, previo trattamento costituito da:
 - dissabbiatura-disoleazione e bio-ossidazione per i reflui provenienti dal dilavamento dei piazzali;
 - pozzetto scolmatore, bacino d'accumulo e separatore oli per i reflui provenienti dalle acque di prima pioggia costituito;
- relativamente ai reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;
- l'istanza riguarda il semplice rinnovo senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto n. 15/2012 del 21/03/2012 ad Abate Giosuè, legale rappresentante della ditta omonima, successivamente volturata a nome di Reci Gentjan con comunicazione del 19 dicembre 2012 assunta a prot. n. 30587 e trasmessa all'ente gestore della pubblica fognatura in data 7 gennaio 2013, prot. n. 253. Si precisa che, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del vigente regolamento del servizio fognatura e depurazione, la comunicazione sopraccitata costituisce voltura dell'autorizzazione sopraccitata;
- preso atto che Emiliambiente spa, con nota pervenuta in data 15 luglio 2016 prot. n. 21637, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole condizionato con prescrizioni;
- preso atto che in merito alla matrice emissioni in atmosfera, con nota del 6 maggio 2016, prot. n. 13499, la ditta ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che l'attività svolta non comporta alcun tipo di emissione, né convogliata né diffusa che necessiti di apposita autorizzazione;
- preso atto che in merito alla matrice rumore, con nota del 6 maggio 2016, prot. n. 13499, la ditta ha dichiarato che nulla è mutato rispetto alle condizioni autorizzate;
- che l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività industriale) del Piano di Classificazione Acustica oggetto di revisione con deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 19 del 31/03/2014 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a)), e della zonizzazione acustica vigente;
- rilevato invece, da un punto di vista urbanistico ed edilizio, che l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, dal PRG, all'interno della scheda di progetto n. 2.5 quale tessuto insediativo soggetto a

trasformazione, normato dall'art. 23 riferito a specifica scheda di norma. Nel PSC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014, l'area è confermata nel sistema insediativo urbano ed extraurbano in trasformazione in ambiti soggetto a POC. Dopo l'approvazione del PRG vigente, avvenuta nel dicembre 1996, il comune effettuò ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, la ricognizione dei distributori carburanti esistenti ai fini della compatibilità urbanistica e la stessa sulla base dell'apparato normativo allora definito, e individuò le condizioni per la compatibilità dell'impianto in oggetto pur con destinazione dell'area diversa da quella di zona per distribuzione carburanti. Tale attività di verifica, alla luce dell'apparato normativo definito dal PSC e dal RUE, ai sensi della l.r. 20/200 e smi, sarà nuovamente effettuata subito dopo l'approvazione dei nuovi strumenti comunali. In tal senso sotto il profilo urbanistico ed edilizio occorre introdurre una fase "sospensiva" o di autorizzazione con prescrizione.

fatto salvo quanto disposto con riferimento agli aspetti urbanistici, ossia di subordinare la conformità dell'impianto alla verifica più generale di tutti gli impianti esistenti ed approvazione definitiva del PSC/RUE, con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, pervenuto in data 15 luglio 2016 prot. n. 21637, parte integrante del presente parere.

Da ultimo, si chiede di verificare con il richiedente la necessità di modificare l'indirizzo dell'impianto, oggi via Zani n. 53, in quanto lo stesso originariamente aperto su due strade con pompe su entrambe le vie, via Zani e via Gramizzi, oggi vede attivo solo l'impianto di via Gramizzi, non essendo momentaneamente possibile avere due ingressi ed uscite su più di una strada, ed infatti all'area del distributore non si accede in alcun modo da via Zani.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.